

del Duomo, che con i suoi 50 metri costituisce la costruzione muraria più alta della zona compresa tra Catania e Messina. Caratteristiche si presentano dalla costa le due strade rettilinee parallele di due chilometri che da Riposto salgono a Giarre. Il lungomare ha termine alla radice del molo del porto di Riposto dalla cui parte superiore, per una lunghezza di 50 metri, si gode una magnifica vista dell'Etna e della zona circostante fino a Taormina, che costituisce certamente il più bello di tutti i punti di vista che del magnifico vulcano si godono dalla zona costiera in esame.

(Omissis)

La Commissione, riconosciuto che la zona sopra descritta ha notevole interesse panoramico, perché unitamente all'altra parte della fascia costiera Ognina-Capo Mulini, già vincolata con D.M. 23 giugno 1956 convalidato con D.P. Reg. 9 gennaio 1965, n. 125, comprende un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonché numerosi quadri naturali e punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico (art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) propone per i motivi summenzionati di sottoporre a vincolo la predetta località, così delimitata:

1) Ad Est parte dal punto di battigia del mare situato sul confine comunale tra Acic Castello e Acireale segue detto confine fino ad incontrarsi con il punto situato a 100 metri a monte della statale 114;

2) Da detto punto segue, a una distanza di 100 metri a monte, la statale 114, fino ad incontrarsi con il corrispondente punto situato sulla riva destra del fiume Alcantara;

3) Da detto punto segue la riva destra del fiume Alcantara fino allo incontro di detta riva con la battigia del mare;

4) Segue, da detto punto, la costa fino ad incontrarsi con il punto di battigia di cui al n. 1 (confine Comune Acic Castello - Acireale).

Esaurito l'argomento la Commissione passa all'esame dei due più secolari posti rispettivamente nei Comuni di Giarre e Riposto.

(Omissis)

Alle ore 18,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
Aleo

Il Presidente  
Condorelli

DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1968,  
(152)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Giarre.

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;  
Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regio-

ne siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato col r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania, nella seduta dell'8 marzo 1965, ha, tra l'altro deliberato di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quella zona del territorio comunale di Giarre, sita a valle della strada statale 114 e compresa tra i confini del territorio comunale di Giarre con i territori comunali di Acireale, Riposto e Mascali, e quella zona sita a monte della predetta strada statale delimitata a sud da un tratto del confine nord del Comune di Acireale, a nord da un tratto del confine sud del Comune di Mascali e ad ovest da una linea ideale parallela alla strada anzidetta distante da questa metri cento;

Considerato che il verbale n. 37 della seduta dell'8 marzo 1965 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della legge citata numero 1497, per il periodo prescritto all'albo del comune di Giarre e depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Ritenuto che avverso il deliberato della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, relativamente al vincolo paesistico del territorio di Giarre, non sono state presentate opposizioni nei termini prescritti dalla citata legge n. 1497 del 1939;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di edificabilità ma comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che il territorio comunale di Giarre da sottoporre a tutela paesistica è costituito da una pianura digradante verso il mare, coltivata intensamente a limoneti - tipica coltivazione della zona - favorita dall'esposizione a levante e dal clima nella quale spiccano raggruppamenti di case e ville sparse, caratteristici esempi di architettura minore, che conferiscono un tipico aspetto alla zona e si integrano in modo armonioso con la vegetazione circostante;

Considerato che dalla strada provinciale Acireale-Riposto — che attraversa la pianura sopradescritta e ne costituisce elemento caratterizzante per il suo percorso sinuoso — si possono godere le suddette bellezze naturali, cosicché la via stessa costituisce un belvedere accessibile al pubblico.

Considerato, altresì, che dette bellezze naturali possono osservarsi anche dalla strada statale numero 114, (tranne nel tratto di attraversamento

dell'abitato di Giarre) e che, quindi, detta strada costituisce pubblico belvedere;

Considerato che a monte della detta strada statale - con esclusione del tratto di attraversamento dell'abitato - può osservarsi il versante est del massiccio dell'Etna fino alla sommità dello stesso - già incluso negli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497 citata, con altre deliberazioni della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche - e delle colline digradanti, che ne costituiscono le pendici, sistemate a terrazze e coltivate a vigneti e frutteti, e che la visione di tali bellezze d'insieme è meritevole di tutela;

Considerato che dal tratto della strada statale n. 114, che attraversa l'abitato di Giarre - dal chilometro 68 di detta strada sino allo incrocio della stessa (che in quel punto ha la denominazione toponomastica di via Gallipoli) con la via Torrisi ubicata nello abitato di Giarre - non possono osservarsi le bellezze naturali avanti descritte, poste a monte e a valle, per l'esistenza di due cortine edilizie site ai lati della via;

Considerato, altresì che se l'abitato di Giarre ha caratteristiche tradizionali, tali caratteristiche non sono state prese in considerazione dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali competente, e che tali ambienti possono essere tutelati ai sensi della vigente legislazione urbanistica;

Considerato che la predetta strada statale n. 114 - nel tratto compreso tra la via Torrisi ed il confine con il comune di Mascali assume in gran parte del percorso, la caratteristica di belvedere pubblico dal quale si può godere la visuale dell'Etna e delle colline digradanti ricche di vegetazione di agrumeti, e che da tale tratto di strada si offre in modo eccezionale, talchè - al fine di mantenere integra la visuale predetta - si ravvisa l'opportunità di estendere a monte la zona da sottoporre a tutela, oltre la fascia di 100 metri deliberata dalla anzidetta Commissione provinciale;

Considerato ancora che è opportuno escludere dal vincolo quelle zone del territorio di Giarre incluse nell'elenco deliberato dalla Commissione Provinciale anzidetta, che per la naturale giacitura dei terreni - sottostanti alla strada statale numero 114 - i quali digradando soltanto lievemente verso il mare non presentano in notevole grado elementi meritevoli di tutela e che per la loro vicinanza al centro abitato, costituiscono la naturale area di espansione dello stesso, donde consegue la necessità di contemperare l'interesse pubblico con quello privato, a termini dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Ritenuto, pertanto, che le zone del territorio comunale di Giarre, come appresso delimitate presentano le caratteristiche di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della citata legge e dell'art. 9 commi 4 e 5 del regolamento approvato col r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la nota n. 3032 del 20 dicembre 1967 della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della predetta legge;

## DECRETA

### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico delle zone del territorio del Comune di Giarre, descritte nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, delimitate come segue:

1) Zona a sud dell'abitato di Giarre: da una linea ideale che dal punto di incontro tra le linee di confine tra i comuni di Giarre, Acireale e Riposto sito sulla strada statale n. 114, segue verso est tutta detta linea di confine col comune di Riposto, seguendo poi detto confine con il Comune di Riposto verso ovest sino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 114, piega quindi verso nord costeggiando la strada statale n. 114 sino ad incontrare nuovamente il confine con il comune di Riposto (in prossimità del Km. 70); da qui scende verso est seguendo il confine tra il Comune di Riposto e quello di Giarre sino ad incontrare la via Quartarello; segue detta via verso ovest e prosegue per la via Vallone Babbo sino ad incontrare la strada provinciale Altarello-Giarre; da questo punto continua verso ovest seguendo la via Luigi Settembrini fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 114; piega quindi, verso nord seguendo la strada statale n. 114 fino al Km. 68 di essa; segue poi verso ovest una linea ideale retta normale alla strada statale n. 114 della lunghezza di metri 100; dal punto ideale terminale di detta retta, piega verso sud con una linea ideale parallela alla strada statale n. 114 distante, a monte di quest'ultima, in misura costante di metri cento, sino a raggiungere il confine tra i comuni di Giarre e Acireale;

2) Zona nord dell'abitato di Giarre: da una linea ideale che, partendo dall'incrocio tra via Torrisi e la strada statale n. 114 (via Gallipoli) segue detta via Torrisi sino ad incontrare la riva destra del torrente Macchia; segue la riva destra del torrente Macchia sino ad incontrare la ferrovia circumetnea; segue poi verso nord tutto il percorso della ferrovia circumetnea sino ad incontrare la linea di confine tra i comuni di Giarre e Mascali; piega poi verso est lungo detta linea di confine fino ad incontrare la strada statale n. 114; segue il confine lungo la strada statale n. 114 e piega verso est, sempre seguendo il confine tra Giarre e Mascali, sino ad incontrare il torrente Macchia, piega quindi verso ovest lungo la riva destra del torrente Macchia sino ad incontrare la strada statale n. 114; segue verso sud detta strada statale fino al punto di intersezione con via Torrisi e la detta strada statale (via Gallipoli).

### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale della seduta dell'8 marzo 1965 della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali.

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine

di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, al Comune di Giarre, perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio.

Altra copia, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti competente comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 11 marzo 1968.

CAROLLO

ALLEGATO

*Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania*

(Verbale n. 37 dell'8 marzo 1965)

L'anno 1965, il giorno 8 del mese di marzo, in Catania, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) riconferma vincolo panoramico Capo Mulini-Alcantara;
- 2) vincolo pino secolare in località Archirafi del comune di Riposto;
- 3) vincolo pino secolare in località Trepunti del comune di Giarre.

Sono presenti:

- prof. avv. Orazio Condorelli - Presidente;
- dott. arch. Renato Chiurazzi - V. Presidente;
- ing. Alfio Faro - in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli industriali - componente;
- Duca Giovanni Paternò di Roccaromana - in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli agricoltori - componente;
- notaio Gaetano Musumeci - Commissario straordinario dell'E.P.T. - componente;
- prof. Papino Giuseppe - Sindaco di Calatabiano - componente.

Assenti, malgrado invitati, i Sindaci dei comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo e Mascali.

Il prof. Roberto Rimini, rappresentante dei professionisti e artisti, ha fatto conoscere di non poter intervenire alla riunione perchè ammalato.

Assiste il segretario della Soprintendenza ai monumenti dott. Rosario Aleo - con le funzioni di segretario della Commissione.

Alle ore 17,30, il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone quindi in discussione il 1° argomento posto all'ordine del giorno e cioè la riconferma del vincolo Capo Mulini-Alcantara.

Prende la parola il Soprintendente ai monumenti arch. Renato Chiurazzi per far presente che il vincolo alla zona suddetta, apposto con D.M. del 1958 venne successivamente annullato dalla Corte Costituzionale per illegittimità avente rilevanza

costituzionale e pertanto si rende necessario di provvedere al più presto al suo rinnovo, tenuto conto che recentemente il Ministero, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge per le zone da vincolare, ha dovuto sospendere i lavori di costruzione di un fabbricato a sette piani nella frazione Capo Mulini del comune di Acireale.

Il Soprintendente ai Monumenti legge quindi il verbale della Commissione paesistica del 1955 per esaminare se siano tutt'ora validi i motivi che determinarono il provvedimento ministeriale di vincolo del 1958.

La Commissione, dopo ampia discussione, nel riconoscere che la zona Capo Mulini - Alcantara merita di essere tutelata anche al fine di impedire una indiscriminata utilizzazione delle aree fabbricabili, rileva che sia opportuno specificare che il vincolo della zona a monte, per una profondità di 100 metri dalla statale 114, così come venne allora deliberato, venga ora considerato per una profondità di 100 metri dalla nuova variante (strada panoramica).

Viene rilevato altresì che i 100 metri a monte della variante intaccano parte del centro abitato di Acireale, determinando così l'obbligo del Comune di sottoporre alla Soprintendenza, per la preventiva approvazione tutti i progetti di costruzione ricadenti in detta parte di centro abitato, dove per la disciplina dell'edilizia urbana del Comune sarebbe sufficiente il piano regolatore in corso di approvazione.

Il Commissario straordinario dell'E.P.T. notaio Musumeci osserva però che le norme del piano regolatore potrebbero non essere sufficienti per una efficace tutela mentre il vincolo panoramico darebbe maggiori garanzie per una efficiente disciplina ambientale.

Il Presidente prof. Orazio Condorelli ritiene che il vincolo non può riferirsi solo alla zona a valle in quanto una disordinata edilizia potrebbe determinare delle situazioni pregiudizievoli per la tutela della località, mentre mantenendo il vincolo per una estensione di metri 100 a monte della variante alla SS. 114 (oggi Statale 114) si avrebbero maggiori garanzie di tutela. Tanto più, egli soggiunge, che in definitiva il vincolo ha il valore di disciplina edilizia e non costituisce proibizione assoluta dal costruire. Il parere del Presidente è condiviso da tutti i componenti la Commissione.

Il vincolo panoramico di detta zona, che interessa il territorio di ben sei comuni, (Acireale, Giarre, Riposto, Fiumefreddo Mascali e Calatabiano) si estende per circa 32 chilometri a partire dal confine dei comuni di Acicastello e Acireale fino alla sponda destra del fiume Alcantara. Detta zona costiera si può considerare fra le più interessanti della Sicilia, grazie alle multiformi caratteristiche della sua conformazione, giacchè si passa da promontori strapiombanti sul mare a larghe spiagge sabbiose, da coste rocciose a zone ricche d'acqua e di verde.

Si giunge al torrente Mangano (limite tra i comuni di Acireale e Riposto), nei cui pressi è una torre merlata di vedetta, datata nel 1578.

Da qui ha inizio la Piana di Mascali, zona intensamente coltivata.

La costa prosegue sempre alta e si incontra qui

la cosiddetta Palesia di Olmo, che di tutta la zona costiera in esame è — geologicamente — la più importante, tanto da essere stata oggetto di particolari studi scientifici.

Si giunge quindi a Torre Archirafi, piccolo centro peschereccio in cui sembra rivivere, come ad Aci Trezza, la vicenda dei Malavoglia.

Da qui ha inizio un unico tratto di due chilometri nel quale è costruita una strada turistico-costiera, il magnifico lungomare Edoardo Pantano, che unisce la frazione Torre Archirafi al centro di Riposto, cittadina dominata dalla slanciata cupola del Duomo, che con i suoi 50 metri costituisce la costruzione muraria più alta della zona compresa tra Catania e Messina. Caratteristiche si presentano dalla costa le due strade rettilinee parallele di due chilometri che da Riposto salgono a Giarre. Il lungomare ha termine alla radice del molo del porto di Riposto dalla cui parte superiore, per una lunghezza di 50 metri, si gode una magnifica vista dell'Etna e della zona circostante fino a Taormina, che costituisce certamente il più bello di tutti i punti di vista che del magnifico vulcano si godono dalla zona costiera in esame.

(Omissis)

La Commissione, riconosciuto che la zona sopra descritta ha notevole interesse panoramico, perchè unitamente all'altra parte della fascia costiera Ognina-Capo Mulini, già vincolata con D.M. 23 giugno 1956 convalidato con D.P. Reg. 9 gennaio 1965, n. 125, comprende un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè numerosi quadri naturali e punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico (art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) propone per i motivi summenzionati di sottoporre a vincolo la predetta località, così delimitata:

1) Ad est parte dal punto di battigia del mare situato sul confine comunale tra Acicastello e Acireale segue detto confine fino ad incontrarsi con il punto situato a 100 metri a monte della statale 114;

2) Da detto punto segue, a una distanza di 100 metri a monte, la statale 114, fino ad incontrarsi con il corrispondente punto situato sulla riva destra del fiume Alcantara;

3) Da detto punto segue la riva destra del fiume Alcantara fino allo incontro di detta riva con la battigia del mare;

4) Segue, da detto punto, la costa fino ad incontrarsi con il punto di battigia di cui al n. 1 (confine comune Acicastello - Acireale).

Esaurito l'argomento la Commissione passa all'esame del vincolo dei due pini secolari posti rispettivamente nei Comuni di Giarre e Riposto.

(Omissis)

Alle ore 18,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta,

Il Segretario:  
Aleo

Il Presidente:  
Condorelli

DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1968,  
(153)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone dei territori dei comuni di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il d.l. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato col r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania, nella seduta dell'8 marzo 1965, ha deliberato, tra l'altro, di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, le zone dei territori di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano comprese tra il mare e la strada statale n. 114, ed, a monte di questa, una fascia di terreni larga metri cento misurata in proiezione orizzontale alla strada medesima;

Considerato che il verbale n. 37 della seduta dell'8 marzo 1965 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della citata legge numero 1497, per il periodo prescritto agli albi dei Comuni predetti e depositato presso le sedi delle associazioni provinciali di cui alla legge medesima;

Ritenuto che avverso il deliberato della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, relativamente al vincolo paesistico di parte dei territori di Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano, non sono state presentate opposizioni nei termini prescritti dalla citata legge numero 1497 del 1939;

Considerato che il vincolo paesistico non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo, per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che le zone dei territori comunali di Mascali e Fiumefreddo comprese tra il mare Ionio e la strada statale n. 114 e la zona del territorio di Calatabiano compresa tra la ferrovia Messina-Catania, e il mare, sono caratterizzate da balze che dolcemente digradano sino al mare nelle quali fanno spicco i casolari sparsi nella campagna, che affiorano dal verde della vegetazione, ed il borgo di Fondachello, tipico complesso marinaresco; che, in tali zone, inoltre, lungo la costa Ionica, le foci dei torrenti Fiumefreddo e Mussale